

Allegato 6)

Allegato 1 – Schema di convenzione



Comune di Gela
Settore Patrimonio

**CONVENZIONE DI ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE
DELLA CITTA' DI GELA**

Premesso:

- che il Comune di Gela è proprietario dell'area foglio n°..... part. n° come da planimetria allegata alla presente, sistemata a verde pubblico e denominata “.....” della superficie complessiva pari a mq. ;
- che l'Amministrazione comunale, con propria deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 14.02.2020 ha approvato un Regolamento comunale per l'affidamento a terzi di spazi pubblici e di aree destinate a verde pubblico, parchi gioco e fontane pubbliche;
- che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n° delha approvato il presente schema di convenzione;
- che con Determina dirigenziale n°del è stato approvato l'affidamento definitivo dell'area destinata a verde pubblico allacon sede in
- che con verbale in datail Funzionario Responsabile del Procedimento ha proceduto, secondo quanto stabilito dall'avviso pubblico e dal Regolamento, alla consegna formale dell'area destinata a verde pubblico al concessionario;

Tutto ciò premesso

Il giorno..... del mese di dell'anno..... nella sede Comunale
.....

TRA

Il Comune di Gela, C.F., nella persona di, in qualità di, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 24/02/2020 di approvazione del Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche della città di Gela

E

Il sig. nato il a e residente a cod. fisc.: nella qualità di **rappresentante legale** dell'Associazione/Organizzazione/Soggetto giuridico (di seguito “concessionario”)

Si conviene e si stipula quanto appresso:

Articolo 1

Stato di consistenza dell'area

Lo stato di consistenza dell'area come in premessa identificata, all'atto di sottoscrizione della presente viene così specificato:

-
.....;
-
.....;
-
.....

Articolo 2

Oggetto del convenzionamento

Oggetto della presente convenzione è la disciplina per la concessione d'uso dell'area e delle sistemazioni così come descritte all'articolo precedente al fine del suo utilizzo così come proposto negli atti di gara e garantirne la fruibilità a favore della cittadinanza e la conservazione degli elementi dell'arredo urbano.

Articolo 3

Obblighi del concessionario

Il concessionario, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento approvato con delibera di C.C. n° 17 del 14.02.2020 e secondo quanto indicato negli atti di gara (capitolato di appalto) è tenuto a sottostare a tutti gli obblighi ivi elencati che, in maniera non esaustiva, risultano i seguenti:

- mantenere il libero accesso all'area concessa in uso. Il concessionario dovrà segnalare al Servizio Manutenzioni e al Servizio Verde pubblico Comunale eventuali comportamenti impropri da parte dei fruitori che possano danneggiare l'area e le sistemazioni;
- tutti i materiali sia vegetali che non ed i prodotti occorrenti sono a carico dell'affidatario;
- nell'area oggetto di sponsorizzazione per tutta la durata della stessa, non è consentita la collocazione dei seguenti manufatti:
 - Transenne o cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo che non siano i cartelli informativo- pubblicitari dello sponsor;
- divieto di installazione di qualsiasi tipo di struttura ed operare qualsivoglia modifica dello stato dei luoghi;
- divieto di affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti di materiale di qualsivoglia genere (volantini, manifesti, ecc.);
- divieto di appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- obbligo di mantenere sempre decorosamente puliti gli spazi pubblici concessi in uso;
- divieto di sub concessione sotto qualsiasi forma delle aree e degli spazi sopra citati concessi in uso.

Nelle aree verdi sarà possibile organizzare eventi e manifestazioni nel rispetto dei Regolamenti e delle Ordinanze sindacali. A tale riguardo il concessionario è tenuto a far pervenire all'Amministrazione comunale l'elenco programmato delle manifestazioni periodiche che intende effettuare. Il concessionario non potrà in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini, salvo i casi espressamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.

Al termine dell'affidamento il concessionario è tenuto alla riconsegna dell'impianto/area libero da cose e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o miglioria, né per altra causa riguardante l'impianto.

Articolo 4

Obblighi del Comune

Il Comune di Gela si obbliga all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria delle aree e degli impianti successivi alla consegna dell'impianto.

Sono da intendere interventi di manutenzione straordinaria le spese che, secondo la comune accezione e come indicato nel DPR 380/2001, vengono definite straordinarie, purché non causate da incuria del concessionario. A tal fine la concessionaria dovrà avvertire l'Amministrazione comunale di qualsiasi inconveniente che possa dar luogo alla necessità di interventi di manutenzione straordinaria entro due giorni dall'avvenuta conoscenza;

Articolo 5

Obblighi di manutenzione

Il concessionario, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento approvato con delibera di C.C. n° 17 del 14.02.2020 è tenuto ad assicurare la manutenzione dell'area a verde che di seguito si elencano:

- a) taglio dell'erba ed eliminazione della vegetazione infestante (è vietato il diserbo chimico);
- b) potatura siepi e arbusti;
- c) spollonature e taglio di rami secchi, rotti o malati effettuabili da terra;
- d) eliminazione e sostituzione delle piante o dei fiori disseccati;
- e) messa a dimora di piante o fiori secondo il progetto di sistemazione dell'area proposto in sede di offerta;
- f) ricalzo e ripristino della verticalità dei giovani alberi e sistemazione e riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle legature;
- g) eliminazione dei tutori degli alberi ad avvenuto attecchimento;
- h) smaltimento dei materiali di risulta derivanti da tutte le suddette operazioni;
- i) irrigazioni ove presenti idonei impianti;
- j) pulizia dell'area da cartacce, lattine, bottiglie, ecc.;
- k) apertura e chiusura dei cancelli in orari concordati preventivamente con l'Amministrazione Comunale;
- l) manutenzione ordinaria degli impianti irrigui a servizio delle aree a verde in affidamento;
- m) piccole riparazioni con sostituzioni di parti mancanti (catene, bulloneria varia, piccole parti in legno, ecc.) i giochi, panchine, tavoli, fontanelle e in genere di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area.

Tutte le attività del presente articolo dovranno essere effettuate nel rispetto del "Regolamento comunale per l'affidamento a terzi di spazi pubblici e di aree destinate a verde pubblico, parchi gioco e fontane pubbliche" e secondo le disposizioni dei competenti uffici dell'Ente.

Articolo 6

Obblighi di comunicazione

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare agli Uffici competenti del Settore LL.PP. e del Settore Ambiente e Decoro Urbano del Comune:

- presenza di parassiti e fitopatie;
- punti luce spenti o malfunzionanti;
- atti di vandalismo ai danni di piante, prati, terreno, staccionate, recinzioni, cancelli panchine, giochi, elementi di arredo, punti luce, camminamenti, ecc.;
- abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali;
- presenza di siringhe;
- stato di conservazione dei giochi e di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area;
- ogni eventuale uso non consentito dell'area da parte dei fruitori.

Articolo 7

Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è di anni a partire dalla sua sottoscrizione.

La convenzione potrà essere rinnovata su richiesta del soggetto adottante, con la sottoscrizione di una nuova convenzione che potrà modificare, a giudizio insindacabile del Comune, i contenuti della presente.

Il Comune può, motivandone le ragioni di interesse pubblico, interrompere in ogni momento la convenzione prima dello scadere naturale.

Il concessionario può recedere dalla convenzione per motivate ragioni da comunicare con preavviso di almeno 1 (uno) mese.

Articolo 8

Responsabilità del concessionario

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza, con strumenti semplici e da persone che ne conoscono perfettamente il funzionamento e che adotteranno tutte le cautele antinfortunistiche. Analogamente non è consentito l'uso di sostanze particolari (concimi, antiparassitari, vernici speciali).

Il concessionario è direttamente responsabile per eventuali danni causati per loro medesimi o per terzi che dovessero derivare dalle operazioni di manutenzione.

Articolo 9

Vincoli e sanzioni

L'area verde conserva la propria destinazione pubblica. La presente convenzione non costituisce titolo per l'utilizzo esclusivo o privatistico dell'area verde.

Per le violazioni alle Ordinanze ed ai Regolamenti comunali viene fatto rinvio alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.7 bis del D.lgs n. 267/2000 ss.mm. secondo le procedure di cui alla Legge n. 689/81 ss.mm."

Qualora, a seguito dei controlli, sia stata rilevata l'omessa o l'incompleta realizzazione di quanto previsto ai sensi della presente convenzione, l'alterazione dei luoghi o altro inadempimento, il Comune assegna un

congruo termine per il ripristino dei luoghi e, nel caso di perdurante inadempienza, provvede alla risoluzione della presente convenzione nonché all'esecuzione dei necessari lavori di ripristino con onere a totale carico dell'affidatario con conseguente escussione della polizza fideiussoria.

Articolo 10

Cessione del Contratto

Fatto salvo quanto previsto nel D.Lgs. 50/20016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Articolo n° 11

Assicurazioni

Il Concessionario si obbliga a contrarre, con oneri a proprio carico e con adeguati massimali, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso l'Amministrazione e verso terzi per danni a persone o a cose da attribuire alla azione incauta del concessionario medesimo, restando inteso che quanto non coperto dalle polizze assicurative, le franchigie, gli scoperti e i relativi minimi, rimangono a totale carico del concessionario.

Il Contraente si impegna inoltre ad assicurare, a proprie spese, tutto il personale e i volontari eventualmente impegnati nell'attività di gestione dell'area pubblica contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per responsabilità civile verso terzi a copertura di eventuali danni causati all'Amministrazione comunale per l'uso dell'area, delle strutture e degli impianti ivi esistenti. Il contraente dovrà possedere inoltre idonea copertura assicurativa per i danni provocati a terzi e all'Amministrazione comunale dai partecipanti ad attività direttamente organizzate dal contraente per proprio conto.

Il concessionario si assumerà, comunque, ogni responsabilità in qualsiasi sede nel caso che tali assicurazioni non fossero state stipulate.

Il concessionario esonera da ogni obbligo di controllo l'Amministrazione e/o i suoi dipendenti o incaricati, che tuttavia conservano la facoltà di verifica e di sorveglianza delle attività oggetto della concessione; il controllo esercitato non potrà mai essere invocato per attenuare la responsabilità del concessionario o per giustificare inadempimenti.

Articolo n° 12

Clausola risolutiva espressa

In caso di ripetute inadempienze da parte del Concessionario regolarmente notificate, l'Amministrazione comunale senza pregiudizio di ogni azione o diritto spettante alla stessa procederà alla risoluzione della Convenzione avvalendosi nei confronti del Concessionario della Clausola Risolutiva Espressa di cui all'art. 1456 del codice civile ed automaticamente si intende decaduta l'autorizzazione amministrativa.

L'A.C. si riserva la facoltà di obbligare il Concessionario inadempiente al ripristino dell'area interessata da trasformazioni allo stato preesistente la sottoscrizione della Convenzione a proprie spese e oneri. In caso di inerzia l'A.C. provvederà in proprio con recupero delle spese sostenute dalle somme cauzionali depositate.

Articolo n° 13

Controversie

Per la soluzione di eventuali controversie al di fuori dai casi disciplinati dall'art. 20 del Regolamento il Foro competente è in via esclusiva quello di Gela.

Articolo n° 14

Privacy

Il soggetto affidatario autorizza il Comune al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Articolo n° 15

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente riportato nella presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia di affidamento a terzi di beni pubblici nonché allo specifico Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n.17 del 14/02/2020.

La presente convenzione viene redatta in triplice copia una per ciascuna delle parti contraenti e la terza per l'affissione all'albo pretorio.

Per il Comune

.....

Il Concessionario

.....

Allegato 6)

Allegato 2 – Schema di convenzione



Comune di Gela
Settore Patrimonio

CONVENZIONE DI ADOZIONE DI PARCO GIOCHI
DELLA CITTA' DI GELA

Premesso:

- che il Comune di Gela è proprietario dell'area foglio n°..... part. n° come da planimetria allegata alla presente, adibita a parco gioco e denominata “.....” della superficie complessiva pari a mq. ;
- che l'Amministrazione comunale, con propria deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 14.02.2020 ha approvato un Regolamento comunale per l'affidamento a terzi di spazi pubblici e di aree destinate a verde pubblico, parchi gioco e fontane pubbliche;
- che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n° delha approvato il presente schema di convenzione;
- che con Determina dirigenziale n°del è stato approvato l'affidamento definitivo dell'area destinata a parco gioco allacon sede in
- che con verbale in datail Funzionario Responsabile del Procedimento ha proceduto, secondo quanto stabilito dall'avviso pubblico e dal Regolamento, alla consegna formale dell'area destinata a parco giochi al concessionario;

Tutto ciò premesso

Il giorno..... del mese di dell'anno..... nella sede Comunale
.....

TRA

Il **Comune di Gela**, C.F., nella persona di, in qualità di, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 24/02/2020 di approvazione del Regolamento per l'adozione di aree verdi, parchi gioco e fontane pubbliche

E

Il sig. nato il a e residente a cod. fisc.: nella qualità di **rappresentante legale** dell'Associazione/Organizzazione/Soggetto giuridico (di seguito “concessionario”)

Si conviene e si stipula quanto appresso:

Articolo 1

Stato di consistenza del parco gioco

Lo stato di consistenza del parco giochi come in premessa identificato, all'atto di sottoscrizione della presente viene così specificato:

-
.....;
-
.....;
-
.....;
-
.....;

Articolo 2

Oggetto del convenzionamento

Oggetto della presente convenzione è la disciplina per la concessione d'uso del parco giochi e relativa area di pertinenza così come descritte all'articolo precedente al fine del suo utilizzo così come proposto negli atti di avviso pubblico e garantire la fruibilità a favore della cittadinanza e la conservazione degli elementi dell'arredo urbano.

Articolo 3

Obblighi del concessionario

Il concessionario, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento approvato con delibera di C.C. n° 17 del 14.02.2020 e secondo quanto indicato negli atti di gara (capitolato di appalto) è tenuto a sottostare a tutti gli obblighi ivi elencati che, in maniera non esaustiva, risultano i seguenti:

- mantenere il libero accesso all'area concessa in uso. Il concessionario dovrà segnalare al Servizio Manutenzioni e al Servizio Verde pubblico Comunale eventuali comportamenti impropri da parte dei fruitori che possano danneggiare l'area, le strutture ivi ubicate e le sistemazioni;
- tutti i materiali di ricambio ed i prodotti occorrenti sono a carico dell'affidatario;
- nell'area oggetto di sponsorizzazione per tutta la durata della stessa, non è consentita la collocazione dei seguenti manufatti:
 - Transenne o cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo che non siano i cartelli informativo- pubblicitari dello sponsor;
- divieto di installazione di qualsiasi tipo di struttura ed operare qualsivoglia modifica dello stato dei luoghi;
- divieto di affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti di materiale di qualsivoglia genere (volantini, manifesti, ecc.);
- divieto di appendere alle strutture del parco manufatti di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;

- obbligo di mantenere sempre decorosamente puliti gli spazi pubblici concessi in uso;
- divieto di sub concessione sotto qualsiasi forma delle aree, delle strutture e degli spazi sopra citati concessi in uso.

Nel parco giochi e area di pertinenza sarà possibile organizzare eventi e manifestazioni nel rispetto dei Regolamenti e delle Ordinanze sindacali. A tale riguardo il concessionario è tenuto a far pervenire all'Amministrazione comunale l'elenco programmato delle manifestazioni periodiche che intende effettuare. Il concessionario non potrà in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini, salvo i casi espressamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.

Al termine dell'affidamento il concessionario è tenuto alla riconsegna dell'impianto/area libero da cose e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o miglioria, né per altra causa riguardante l'impianto.

Articolo 4

Obblighi del Comune

Il Comune di Gela si obbliga all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria delle aree e degli impianti successivi alla consegna dell'impianto quali la cura della recinzione, strade e viali interni ai parchi e la pubblica illuminazione.

Sono da intendere interventi di manutenzione straordinaria le spese che, secondo la comune accezione e come indicato nel DPR 380/2001, vengono definite straordinarie, purché non causate da incuria del concessionario. A tal fine la concessionaria dovrà avvertire l'Amministrazione comunale di qualsiasi inconveniente che possa dar luogo alla necessità di interventi di manutenzione straordinaria entro due giorni dall'avvenuta conoscenza;

Articolo 5

Obblighi di manutenzione

Il concessionario, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento approvato con delibera di C.C. n° 17 del 14.02.2020 è tenuto ad assicurare la manutenzione del parco gioco.

Le attività di manutenzione riguardano esclusivamente le attrezzature e i giochi presenti all'interno del parco, da effettuarsi mediante interventi di pulizia, piccola riparazione, manutenzione ordinaria ed eventuale sostituzione degli stessi, previa intesa con il comune. Di seguito si riporta un elenco descrittivo e non esaustivo delle attività minime che il concessionario deve garantire:

- a) piccole riparazioni con sostituzioni di parti mancanti (catene, bulloneria varia, piccole parti in legno, ecc.) di giochi, panchine, tavoli e in genere di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area;
- b) messa a dimora e manutenzione di piante o fiori secondo il progetto di sistemazione dell'area proposto in sede di offerta;
- c) smaltimento dei materiali di risulta derivanti da tutte le suddette operazioni;
- d) pulizia dell'area da cartacce, lattine, bottiglie, ecc.;
- e) apertura e chiusura dei cancelli in orari concordati preventivamente con l'Amministrazione Comunale;

Tutte le attività del presente articolo dovranno essere effettuate nel rispetto del "Regolamento comunale per l'affidamento a terzi di spazi pubblici e di aree destinate a verde pubblico, parchi gioco e fontane pubbliche" e secondo le disposizioni dei competenti uffici dell'Ente.

Articolo 6

Obblighi di comunicazione

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare agli Uffici competenti del Settore LL.PP. e del Settore Ambiente e Decoro Urbano del Comune:

- presenza di parassiti e fitopatie;
- punti luce spenti o malfunzionanti;
- atti di vandalismo ai danni di piante, prati, terreno, staccionate, recinzioni, cancelli panchine, giochi, elementi di arredo, punti luce, camminamenti, ecc.;
- abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali;
- presenza di siringhe;
- stato di conservazione dei giochi e di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area;
- ogni eventuale uso non consentito dell'area da parte dei fruitori.

Articolo 7

Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è di anni a partire dalla sua sottoscrizione.

La convenzione potrà essere rinnovata su richiesta del soggetto adottante, con la sottoscrizione di una nuova convenzione che potrà modificare, a giudizio insindacabile del Comune, i contenuti della presente.

Il Comune può, motivandone le ragioni di interesse pubblico, interrompere in ogni momento la convenzione prima dello scadere naturale.

Il concessionario può recedere dalla convenzione per motivate ragioni da comunicare con preavviso di almeno 1 (uno) mese.

Articolo 8

Responsabilità del concessionario

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza, con strumenti semplici e da persone che ne conoscono perfettamente il funzionamento e che adotteranno tutte le cautele antinfortunistiche.

Il concessionario è direttamente responsabile per eventuali danni causati per loro medesimi o per terzi che dovessero derivare dalle operazioni di manutenzione.

Articolo 9

Vincoli e sanzioni

L'area a parco giochi conserva la propria destinazione pubblica. La presente convenzione non costituisce titolo per l'utilizzo esclusivo o privatistico del parco giochi.

Per le violazioni alle Ordinanze ed ai Regolamenti comunali viene fatto rinvio alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.7 bis del D.lgs n. 267/2000 ss.mm. secondo le procedure di cui alla Legge n. 689/81 ss.mm."

Qualora, a seguito dei controlli, sia stata rilevata l'omessa o l'incompleta realizzazione di quanto previsto ai sensi della presente convenzione, l'alterazione dei luoghi o altro inadempimento, il Comune assegna un congruo termine per il ripristino dei luoghi e, nel caso di perdurante inadempienza, provvede alla risoluzione

della presente convenzione nonché all'esecuzione dei necessari lavori di ripristino con onere a totale carico dell'affidatario con conseguente escussione della polizza fideiussoria.

Articolo 10

Cessione del Contratto

Fatto salvo quanto previsto nel D.Lgs. 50/20016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Articolo n° 11

Assicurazioni

Il Concessionario si obbliga a contrarre, con oneri a proprio carico e con adeguati massimali, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso l'Amministrazione e verso terzi per danni a persone o a cose da attribuire alla azione incauta del concessionario medesimo, restando inteso che quanto non coperto dalle polizze assicurative, le franchigie, gli scoperti e i relativi minimi, rimangono a totale carico del concessionario.

Il Contraente si impegna inoltre ad assicurare, a proprie spese, tutto il personale e i volontari eventualmente impegnati nell'attività di gestione dell'area pubblica contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per responsabilità civile verso terzi a copertura di eventuali danni causati all'Amministrazione comunale per l'uso dell'area, delle strutture e degli impianti ivi esistenti. Il contraente dovrà possedere inoltre idonea copertura assicurativa per i danni provocati a terzi e all'Amministrazione comunale dai partecipanti ad attività direttamente organizzate dal contraente per proprio conto.

Il concessionario si assumerà, comunque, ogni responsabilità in qualsiasi sede nel caso che tali assicurazioni non fossero state stipulate.

Il concessionario esonera da ogni obbligo di controllo l'Amministrazione e/o i suoi dipendenti o incaricati, che tuttavia conservano la facoltà di verifica e di sorveglianza delle attività oggetto della concessione; il controllo esercitato non potrà mai essere invocato per attenuare la responsabilità del concessionario o per giustificare inadempimenti.

Articolo n° 12

Clausola risolutiva espressa

In caso di ripetute inadempienze da parte del Concessionario regolarmente notificate, l'Amministrazione comunale, senza pregiudizio di ogni azione o diritto spettante alla stessa procederà alla risoluzione della Convenzione avvalendosi nei confronti del Concessionario della Clausola Risolutiva Espressa di cui all'art. 1456 del codice civile ed automaticamente si intende decaduta l'autorizzazione amministrativa.

L'A.C. si riserva la facoltà di obbligare il Concessionario inadempiente al ripristino dell'area interessata da trasformazioni allo stato preesistente la sottoscrizione della Convenzione a proprie spese e oneri. In caso di inerzia l'A.C. provvederà in proprio con recupero delle spese sostenute dalle somme cauzionali depositate.

Articolo n° 13

Controversie

Per la soluzione di eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione il Foro competente è in via esclusiva quello di Gela.

Articolo n° 14

Privacy

Il soggetto affidatario autorizza il Comune al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Articolo n° 15

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente riportato nella presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia di affidamento a terzi di beni pubblici nonché allo specifico Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n.17 del 14/02/2020.

La presente convenzione viene redatta in triplice copia una per ciascuna delle parti contraenti e la terza per l'affissione all'albo pretorio.

Per il Comune

.....

Il Concessionario

.....

Allegato 3 – Schema di convenzione



Comune di Gela
Settore Patrimonio

CONVENZIONE DI ADOZIONE DI FONTANA PUBBLICA
DELLA CITTA' DI GELA

Premesso:

- che il Comune di Gela è proprietario della fontana insistente sull'area identificata al foglio n° part. n° come da planimetria allegata alla presente, denominata "....." della superficie complessiva pari a mq. ;
- che l'Amministrazione comunale, con propria deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 14.02.2020 ha approvato un Regolamento comunale per l'affidamento a terzi di spazi pubblici e di aree destinate a verde pubblico, parchi gioco e fontane pubbliche;
- che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n° del ha approvato il presente schema di convenzione;
- che con Determina dirigenziale n°del è stato approvato l'affidamento definitivo dell'area destinata a parco gioco allacon sede in
- che con verbale in data il Funzionario Responsabile del Procedimento ha proceduto, secondo quanto stabilito dall'avviso pubblico e dal Regolamento, alla consegna formale dell'area destinata a fontana pubblica al concessionario;

Tutto ciò premesso

Il giorno..... del mese di dell'anno..... nella sede Comunale

TRA

Il **Comune di Gela**, C.F., nella persona di, in qualità di, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 24/02/2020 di approvazione del Regolamento per l'adozione di aree verdi, parchi gioco e fontane pubbliche

E

Il sig.nato il a e residente a cod. fisc.:, nella qualità di **rappresentante legale** dell'Associazione/Organizzazione/Soggetto giuridico (di seguito "concessionario")

Si conviene e si stipula quanto appresso:

Articolo 1

Stato di consistenza della fontana

Lo stato di consistenza della fontana e della pertinente area pubblica come in premessa identificata, all'atto di sottoscrizione della presente viene così specificato:

-
.....;
-
.....;
-
.....;
-
.....;

Articolo 2

Oggetto del convenzionamento

Oggetto della presente convenzione è la disciplina per la concessione d'uso della fontana pubblica e relativa area di pertinenza così come descritte all'articolo precedente al fine del suo utilizzo così come proposto negli atti di avviso pubblico e garantirne la fruibilità a favore della cittadinanza e la conservazione degli elementi dell'arredo urbano.

Articolo 3

Obblighi del concessionario

Il concessionario, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento approvato con delibera di C.C. n° 17 del 14.02.2020 e secondo quanto indicato nell'avviso pubblico è tenuto a sottostare a tutti gli obblighi ivi elencati che, in maniera non esaustiva, risultano i seguenti:

- mantenere il libero accesso all'area concessa in uso. Il concessionario dovrà segnalare al Servizio Manutenzioni e al Servizio Verde pubblico Comunale eventuali comportamenti impropri da parte dei fruitori che possano danneggiare l'area, le strutture ivi ubicate e le sistemazioni;
- tutti i materiali di ricambio ed i prodotti occorrenti sono a carico dell'affidatario;
- nell'area oggetto di concessione per tutta la durata della stessa, non è consentita la collocazione dei seguenti manufatti:
 - Transenne o cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo che non siano i cartelli informativo- pubblicitari del concessionario;
- divieto di installazione di qualsiasi tipo di struttura ed operare qualsivoglia modifica dello stato dei luoghi;
- divieto di affissione di materiale di qualsivoglia genere (volantini, manifesti, ecc.);
- divieto di appendere alla struttura della fontana manufatti di qualsiasi genere;
- obbligo di mantenere sempre decorosamente puliti gli spazi pubblici concessi in uso;

- divieto di sub concessione sotto qualsiasi forma delle aree, delle strutture e degli spazi sopra citati concessi in uso.

Nell'area oggetto di concessione sarà possibile organizzare eventi e manifestazioni nel rispetto dei Regolamenti e delle Ordinanze sindacali. A tale riguardo il concessionario è tenuto a far pervenire all'Amministrazione comunale l'elenco programmato delle manifestazioni periodiche che intende effettuare. Il concessionario non potrà in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini, salvo i casi espressamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.

Al termine dell'affidamento il concessionario è tenuto alla riconsegna dell'impianto/area libero da cose e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o miglioria, né per altra causa riguardante l'impianto.

Articolo 4

Obblighi del Comune

Il Comune di Gela si obbliga all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e di tutti quelli non previsti nella presente convenzione.

Sono da intendere interventi di manutenzione straordinaria le spese che, secondo la comune accezione e come indicato nel DPR 380/2001, vengono definite straordinarie, purché non causate da incuria del concessionario. A tal fine la concessionaria dovrà avvertire l'Amministrazione comunale di qualsiasi inconveniente che possa dar luogo alla necessità di interventi di manutenzione straordinaria entro due giorni dall'avvenuta conoscenza;

Articolo 5

Obblighi di manutenzione

Il concessionario, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento approvato con delibera di C.C. n° 17 del 14.02.2020 è tenuto ad assicurare la manutenzione della fontana.

Di seguito si riporta un elenco descrittivo e non esaustivo delle attività minime che il concessionario deve garantire.

Interventi settimanali

- pulizia superficiale della fontana;
- pulizia di griglie e filtri;
- controllo generale dello stato e del funzionamento della fontana.

Tre volte l'anno o al bisogno

- svuotamento totale per effettuare la pulizia approfondita delle superfici interne ed esterne;
- smontaggio e pulizia di griglie e filtri;
- pulizia degli ugelli.

Tutti i materiali e prodotti occorrenti - tra cui riparazioni o sostituzione e la somministrazione di prodotti biologici antialghe, rimangono a carico del concessionario.

Tutti gli interventi di tipo straordinario - tra cui riparazioni o sostituzioni e quelli non espressamente stabiliti dalla convenzione rimangono a carico del Comune.

Tutte le attività del presente articolo dovranno essere effettuate nel rispetto del "Regolamento comunale per l'adozione delle aree verdi, parchi gioco e fontane pubbliche" e secondo le disposizioni dei competenti uffici dell'Ente.

Articolo 6

Obblighi di comunicazione

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare agli Uffici competenti del Settore LL.PP. e del Settore Ambiente e Decoro Urbano del Comune:

- presenza di parassiti e fitopatie;
- punti luce spenti o malfunzionanti;
- atti di vandalismo ai danni di piante, prati, terreno, staccionate, recinzioni, cancelli panchine, giochi, elementi di arredo, punti luce, camminamenti, ecc.;
- abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali;
- presenza di siringhe;
- stato di conservazione dei giochi e di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area;
- ogni eventuale uso non consentito dell'area da parte dei fruitori.

Articolo 7

Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è di anni a partire dalla sua sottoscrizione.

La convenzione potrà essere rinnovata su richiesta del soggetto adottante, con la sottoscrizione di una nuova convenzione che potrà modificare, a giudizio insindacabile del Comune, i contenuti della presente.

Il Comune può, motivandone le ragioni di interesse pubblico, interrompere in ogni momento la convenzione prima dello scadere naturale.

Il concessionario può recedere dalla convenzione per motivate ragioni da comunicare con preavviso di almeno 1 (uno) mese.

Articolo 8

Responsabilità del concessionario

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza, con strumenti semplici e da persone che ne conoscono perfettamente il funzionamento e che adotteranno tutte le cautele antinfortunistiche.

Il concessionario è direttamente responsabile per eventuali danni causati per loro medesimi o per terzi che dovessero derivare dalle operazioni di manutenzione.

Articolo 9

Vincoli e sanzioni

L'area a parco giochi conserva la propria destinazione pubblica. La presente convenzione non costituisce titolo per l'utilizzo esclusivo o privatistico del parco giochi.

Per le violazioni alle Ordinanze ed ai Regolamenti comunali viene fatto rinvio alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.7 bis del D.lgs n. 267/2000 ss.mm. secondo le procedure di cui alla Legge n. 689/81 ss.mm."

Qualora, a seguito dei controlli, sia stata rilevata l'omessa o l'incompleta realizzazione di quanto previsto ai sensi della presente convenzione, l'alterazione dei luoghi o altro inadempimento, il Comune assegna un congruo termine per il ripristino dei luoghi e, nel caso di perdurante inadempienza, provvede alla risoluzione della presente convenzione nonché all'esecuzione dei necessari lavori di ripristino con onere a totale carico dell'affidatario con conseguente escussione della polizza fideiussoria.

Articolo 10

Cessione del Contratto

Fatto salvo quanto previsto nel D.Lgs. 50/20016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Articolo n° 11

Assicurazioni

Il Concessionario si obbliga a contrarre, con oneri a proprio carico e con adeguati massimali, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso l'Amministrazione e verso terzi per danni a persone o a cose da attribuire alla azione incauta del concessionario medesimo, restando inteso che quanto non coperto dalle polizze assicurative, le franchigie, gli scoperti e i relativi minimi, rimangono a totale carico del concessionario.

Il Contraente si impegna inoltre ad assicurare, a proprie spese, tutto il personale e i volontari eventualmente impegnati nell'attività di gestione dell'area pubblica contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per responsabilità civile verso terzi a copertura di eventuali danni causati all'Amministrazione comunale per l'uso dell'area, delle strutture e degli impianti ivi esistenti. Il contraente dovrà possedere inoltre idonea copertura assicurativa per i danni provocati a terzi e all'Amministrazione comunale dai partecipanti ad attività direttamente organizzate dal contraente per proprio conto.

Il concessionario si assumerà, comunque, ogni responsabilità in qualsiasi sede nel caso che tali assicurazioni non fossero state stipulate.

Il concessionario esonera da ogni obbligo di controllo l'Amministrazione e/o i suoi dipendenti o incaricati, che tuttavia conservano la facoltà di verifica e di sorveglianza delle attività oggetto della concessione; il controllo esercitato non potrà mai essere invocato per attenuare la responsabilità del concessionario o per giustificare inadempimenti.

Articolo n° 12

Clausola risolutiva espressa

In caso di ripetute inadempienze da parte del Concessionario regolarmente notificate, l'Amministrazione comunale, senza pregiudizio di ogni azione o diritto spettante alla stessa procederà alla risoluzione della Convenzione avvalendosi nei confronti del Concessionario della Clausola Risolutiva Espressa di cui all'art. 1456 del codice civile ed automaticamente si intende decaduta l'autorizzazione amministrativa.

L'A.C. si riserva la facoltà di obbligare il Concessionario inadempiente al ripristino dell'area interessata da trasformazioni allo stato preesistente la sottoscrizione della Convenzione a proprie spese e oneri. In caso di inerzia l'A.C. provvederà in proprio con recupero delle spese sostenute dalle somme cauzionali depositate.

Articolo n° 13

Controversie

Per la soluzione di eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione il Foro competente è in via esclusiva quello di Gela.

Articolo n° 14

Privacy

Il soggetto affidatario autorizza il Comune al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Articolo n° 15

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente riportato nella presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia di affidamento a terzi di beni pubblici nonché allo specifico Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 14/02/2020.

La presente convenzione viene redatta in triplice copia una per ciascuna delle parti contraenti e la terza per l'affissione all'albo pretorio.

Per il Comune

.....

Il Concessionario

.....